

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno _____ (_____) il giorno ____ (_____) del mese di _____ a Pesaro, presso gli uffici della U.O.C. Approvvigionamenti Beni e Servizi ed Attività Economiche dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", siti in viale Trieste, 391

TRA

l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come "Azienda", con sede legale in Pesaro, P.le Cinelli n. 4, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. _____, nato a _____ (_____) il _____, domiciliato per la carica presso l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

E

la Ditta _____, con sede legale a _____ in via _____ n° ____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di _____, dal Dott. _____, nato a _____ (____) il _____, residente a _____ in via _____ n° _____, come risulta dal _____ (inserire estremi dell'atto comprovante l'identità ed i poteri del sottoscrittore – delega o procura), in seguito, per brevità, indicata come "Impresa"

PREMESSO:

- che con determina del Direttore Generale n° ____ del _____ è stata indetta la procedura aperta per la fornitura – in lotti distinti - di materiale sanitario vario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord". Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- che con determina del Direttore Generale n° ____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dei lotti _____-della ditta _____ per un importo netto di € _____ (_____) e che in data _____ è stato comunicato il predetto provvedimento ai controinteressati;
- che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.);
- che l'Impresa, a garanzia degli impegni contrattuali, ha costituito e consegnato alla Azienda la cauzione definitiva, costituita con polizza fideiussoria n. _____ della compagnia assicurativa _____, per l'importo di € _____ (se del caso: tale importo è pari al 50% dell'importo dovuto in quanto l'Impresa ha presentato apposita documentazione attestante il possesso della certificazione di cui all'art.75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i). Qualora nel corso dell'appalto il possesso della predetta certificazione venga meno l'Impresa si obbliga ad integrare l'importo della cauzione prestata;
- che l'Impresa conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la fornitura alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata;
- che l'Impresa riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte, è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;
- che con nota prot. _____ del _____ il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato l'esecuzione anticipata del contratto per le seguenti motivazioni di urgenza che non

consentono il rispetto del termine di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
_____ (se del caso);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati:

1. atto comprovante l'identità e i poteri dell'Impresa;
2. determina di aggiudicazione definitiva;
3. capitolato speciale di gara e relativi allegati;
4. dettaglio analitico dei lotti aggiudicati;
5. documento informativo destinati alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori;
6. offerta economica dell'Impresa;
7. cauzione definitiva;

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti ed i documenti prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa stesso ed accettate in sede di aggiudicazione dall'Azienda.

In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dall'Azienda, le disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti:

- capitolato speciale;
- presente atto.

L'esecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Azienda, l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
2. Impresa, la ditta _____;
3. offerta affidataria, la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

L'Impresa individua nel Dott. _____ il Referente al quale l'Azienda, nella persona del R.U.P. o del D.E.C. o degli assistenti tecnici, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del proprio referente senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Azienda, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Ambito oggettivo

Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'Impresa della fornitura di materiale sanitario vario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", in conformità ai seguenti atti:

1. determina di aggiudicazione definitiva;
2. capitolato speciale di gara e relativi allegati;
3. documento informativo destinati alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori;
4. offerta economica dell'Impresa.

Corrispettivo

Il corrispettivo onnicomprensivo stimato per la fornitura triennale dei seguenti lotti è pari ad € _____ ed è determinato sulla base dei prezzi unitari, fissi e invariabili indicati

nell'offerta economica dell'Impresa.

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Gli obblighi e gli oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Azienda, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il corrispettivo dovuto all'Impresa è oggetto di revisione ai sensi dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base di un'istruttoria condotta dal R.U.P., in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. o, in mancanza, della tabella ISTAT F.O.I. nota come "costo della vita". La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

In caso di revisione in diminuzione si applicano le stesse disposizioni previste per la revisione in aumento. Si conviene espressamente che la cauzione definitiva si estende anche al recupero di somme derivanti da revisione in diminuzione non altrimenti recuperabili.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

Varianti

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare l'impostazione progettuale, ovvero sostanziali, ovvero tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, qualora comportino un aumento o una diminuzione pari o superiore al 20% dell'importo contrattuale aggiudicato.

Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.

Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

L'Impresa risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

Nell'ipotesi di superamento del quinto, il R.U.P. ne dà comunicazione all'Impresa che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 10 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la Azienda deve comunicare all'Impresa le proprie determinazioni. Qualora l'Impresa non dia alcuna risposta alla comunicazione del R.U.P. si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se l'Azienda non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Impresa.

Ove l'Impresa non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.

Qualora, per uno dei casi previsti dal D.P.R. 207/2010, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il D.E.C. redige i conseguenti elaborati in conformità a quanto previsto dall'art. 279 del medesimo D.P.R. 207/2010, indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal D.E.C. sono inviati al R.U.P. che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte dell'Azienda.

Gli ordini di variazione del D.E.C. fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute

entro un importo non superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale e che non comportino un aumento del corrispettivo medesimo.

Quando sia necessario **eseguire una prestazione non prevista dal presente atto**, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

- a) ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta affidataria.

La predetta determinazione viene approvata dalla Azienda su proposta del R.U.P., prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'Impresa.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta affidataria.

Se l'Impresa non accetta le nuove determinazioni così approvate, l'Azienda può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4 - Luogo di consegna

Si rinvia all'art. 4 del capitolato speciale.

ARTICOLO 5 - Durata, avvio dell'esecuzione e sospensioni

La durata del presente contratto è pari a 5 anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 302 del D.P.R. 207/2010.

L'avvio dell'esecuzione è subordinata alla redazione di specifico verbale redatto in conformità all'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipula del presente atto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al suddetto termine, si applicano l'art. 302, comma 5 e l'art. 305 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata **prima della stipulazione** del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l'Impresa ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza (se del caso).

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 308 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Sono a carico dell'Impresa gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda per legge.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo (oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per l'espletamento della prestazione, attrezzature, ecc.), nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un **corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste**, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati;
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) non opporre all'Azienda qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- g) manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) osservare tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative dell'Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il D.E.C.; peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture dell'Azienda continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Azienda o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Impresa rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dall'Azienda o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'Impresa si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative dell'Azienda nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure.

L'Impresa si obbliga a consentire all'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Impresa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'Impresa prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Azienda.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del presente atto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Impresa si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli adempimenti di cui al D.U.V.R.I. allegato al presente atto e successive revisioni.

L'impresa si obbliga altresì ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 del capitolato speciale.

ARTICOLO 8 - Garanzie

Generalità

L'Impresa garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Azienda restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dell'art. 1456 codice civile.

Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva pari a € _____.

Ai fini del **progressivo svincolo** della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di "verifica di conformità" secondo la disciplina del presente atto.

La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Azienda a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall'Impresa, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per l'Azienda di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e di applicazione di penali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Azienda.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 9 - Verifica di conformità

Le forniture acquisite sono soggette a verifica di conformità secondo la disciplina di cui alla Parte IV, Titolo IV del D.P.R. 207/2010 e di cui all'art.6 del capitolato speciale di gara.

Stante la natura delle prestazioni, la verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione con la cadenza indicata all'art. 6 del capitolato speciale di gara.

ARTICOLO 10 - Pagamento del corrispettivo

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera "Ospedali Marche Nord" e spedite a la seguente indirizzo per la liquidazione alla sede legale dell'Azienda.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza delle singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che per quota non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato).

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subimpresa/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Azienda le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 248/2006.

I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Resta espressamente inteso che in nessun caso l'Impresa potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'Impresa si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della Azienda.

ARTICOLO 11 - Subappalto

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

Oppure

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle attività di seguito indicate: _____.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni.

L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Impresa si impegna a depositare presso l'Azienda, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte della subimpresa dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di

subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale la subimpresa e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Azienda della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subimpresa o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui la subimpresa coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subimpresa.

L'Impresa si obbliga a trasmettere all'Azienda, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti alla subimpresa con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate della subimpresa entro il predetto termine, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'Impresa stessa.

L'Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Azienda inadempimenti della subimpresa; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Impresa conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'Impresa dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Impresa corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Azienda, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Impresa è solidamente responsabile con la subimpresa degli adempimenti, da parte di quest'ultima, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di perdita dei requisiti in capo alla subimpresa, l'Azienda annullerà l'autorizzazione al subappalto.

L'Azienda non autorizzerà il subappalto nei casi in cui la subimpresa:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto;
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

ARTICOLO 12 - Penali

In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verranno applicate le penali dettagliatamente indicate nell'art. 13 del capitolato speciale.

La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal D.E.C..

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della fideiussione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal

ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

L'impresa è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questa Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo di fax o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono la Impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione della fornitura, restando a carico della Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide **l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.**

ARTICOLO 13 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 297 del D.P.R. 207/2010,

In caso di risoluzione del presente atto, l'Azienda acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A/r, nei seguenti casi, oltre a quelli espressamente indicati all'art. 14 del capitolato speciale:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'Impresa perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda;
- e) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- f) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

ARTICOLO 14 - Recesso

L'Azienda ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Impresa da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata A/r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

L'Impresa deve rimuovere i materiali, oggetto della prestazione assunta con il presente atto e deve mettere i relativi spazi a disposizione dell'Azienda nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'Impresa rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Azienda.

ARTICOLO 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa stesso quanto dell'Azienda o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Impresa possa arrecare all'Azienda, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell'esecuzione della prestazione.

Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.

La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'Azienda, e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 16 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi all'Impresa aggiudicataria sono disciplinate dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dall'Azienda entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla ditta subentrante.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa e della ditta subentrante.

L'Impresa sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati all'Azienda da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dall'art.19 del capitolato speciale in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile dell'Azienda di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, l'Azienda ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell'Impresa non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.

ARTICOLO 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Impresa, pertanto, si obbliga a manlevare l'Azienda dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Azienda è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ARTICOLO 18 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'art. 11 del D.P.R. 252/1998 inoltre è oggetto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

ARTICOLO 19 - Trattamento dei dati personali

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Azienda, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'Impresa all'Azienda avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 15 pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche Nord"
Il Direttore Generale

Per la ditta _____
Il Legale Rappresentante

Il R.U.P.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti

Articolo 5 – Durata, avvio dell'esecuzione e sospensioni

Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 9 – Garanzie

Articolo 10 – Espletamento della prestazione, e verifica di conformità

Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo

Articolo 12 – Penali

Articolo 13 – Risoluzione

Articolo 14 – Recesso

Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Pesaro, li _____

Per la ditta _____
Il Legale Rappresentante
